

LEGGE GRIMANI: LE IMPOSIZIONI DI UNA LEGGE EQUA. LA LINEA GRIMANI. IL CONFINE MUTEVOLE E LE VICISSITUDINI CHE L'HANNO DETERMINATO NEL SECOLO XVIII.

VALENTINA PETAROS JEROMELA
Capodistria

CDU 341.222+949.75Dalmazia(093)"17"

Sintesi

Agosto 2015

Riassunto: I rappresentanti del governo veneziano dovevano sorvegliare e gestire le terre sotto il dominio della Serenissima. Oltre a ciò, i provveditori assegnati al territorio della Dalmazia dovettero far rispettare la linea di confine con l'impero Turco. Essa fu stabilita dopo un lunghissimo contezioso chiusosi nel 1701 ed è conosciuta come *Linea Grimani*, dal nome del commissario che ne gestì i negoziati. Ne conseguì un aumento territoriale considerevole, il cosiddetto *Acquisto Nuovo*. Il Provveditore Francesco Grimani promulgò poi una legge agraria per sostenere lo sviluppo del territorio e diminuire così la povertà, assegnando terreni da coltivare e insegnando tecniche e pratiche agricole moderne.

Abstract: The representatives of the Venetian government had to monitor and administer the areas under Venetian rule. Besides, the governors assigned to the Dalmatian territory had to enforce and impose the borderline between the Ottoman Empire and Venetian possessions. This borderline, named Grimani Line after the Commissioner who handled the negotiations, was established after a long dispute solved in 1701. This New Acquisition is very important as it meant a substantial increase of territory and the Provveditore (Governor), Francesco Grimani, promulgated an agrarian law to support the development of the area and reduce poverty by allocating land to cultivate and teaching techniques and modern farming practices.

Parole chiave: Linea Grimani, Legge agraria, *Agrimensores*, Confini domini veneti in Dalmazia, Provveditore Francesco Grimani

Key words: Grimani Line, Agrarian Law, *Agrimensores*, Borders of Venetian possessions in Dalmatia, Provveditore (Governor) Francesco Grimani

Venezia, con la sua immensa flotta (3.900 navi commerciali e 15.000 navigatori) e con uno spirito imprenditoriale fortissimo fu per molto tempo la dominatrice del Mediterraneo¹. Punto fondamentale

¹ Sito consultato il 17 luglio 2014: <http://www.zainoo.com/it/guida-italia/veneto/visitare-venezias/storia>.

di tale prerogativa fu la stabilità della sua struttura amministrativa e del suo governo, diversamente dalle altre Repubbliche marinare. Grazie a ciò poté espandersi al di là dell'Adriatico per arrivare in Istria, in Dalmazia, in Albania e persino sulle isole Ionie. La Dalmazia fu sottomessa per la prima volta al protettorato di Venezia alla fine del secolo X dal doge Pietro Orseolo II, ma passò sotto il suo dominio assoluto solo fra il 1409 e il 1420. In Oriente le appartenne buona parte della Grecia con Negroponte, l'arcipelago e le grandi isole di Candia e di Cipro. Non si limitò a conquistare le terre oltre l'Adriatico ma si protese anche sull'entroterra alle sue spalle della laguna (il Veneto, parte del Trentino, le provincie lombarde di Brescia, Bergamo, Crema e Cremona, ma anche varie città della Romagna e della Puglia). I territori così conquistati furono denominati e divisi tra i "Possedimenti di Terra e da Mar".

Incontrò le prime difficoltà quando anche gli Ottomani cominciarono a intuire le opportunità economiche che il Mediterraneo offriva e decisero di mutare i propri confini avvicinandosi verso quelli veneti. Ben presto gli interessi di queste due potenze vennero a collidere e si trasformarono in una guerra che durò per circa 300 anni ed il cui inizio è segnato dalla conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi nel 1453².

Se da una parte doveva preoccuparsi dei Turchi e delle loro invasioni via terra, dall'altra doveva guardarsi dai traffici illeciti e, soprattutto, dal contrabbando del sale. Il commercio di questo prodotto procurava introiti tali da meritarsi una strutturazione minuziosa nell'ambito di un apposito magistrato (*Magistrato al sal*). Il guadagno derivante dal sale di produzione lagunare, come quello d'importazione rappresentava, fin dalle origini, una delle voci principali delle finanze e dell'economia veneziana, che permetteva alla serenissima di finanziare anche le guerre. Infatti, il monopolio sul sale di Chioggia fu il primo a essere sanzionato con il patto del febbraio 1184. Seguì l'*Ordo salis* decretato dal *Maggior consiglio* il 22 maggio 1283. Quest'ultima legge stabilì che chiunque portasse sale nelle acque della Serenissima fosse costretto a pagare il dazio³.

2 Andrea DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Tomo II, Roma, 1940.

3 Valentina PETAROS JEROMELA, "Il contrabbando tra Venezia e Austria" in *Ordo Salis. Produ-*

Un secondo evento che diede un duro colpo alla potenza veneziana fu la scoperta dell’America, che provocò lo spostamento dei commerci e la nascita di nuovi centri commerciali. Carlo V concluse in quegli anni la guerra a causa dell’avanzata Turca e dopo l’assedio di Vienna firmò la Pace di Cambrai. Nello stesso periodo l’Austria, la Francia e la Spagna si allearono contro la Repubblica di Venezia. Nel 1530, Carlo V, Re e imperatore d’Italia, riordinò i domini italiani e riconsegnò al papa le terre occupate da Venezia. La potenza di Venezia si indebolì sia sul piano politico che quello territoriale anche dopo la vittoria di Lepanto. A questa situazione già precaria e politicamente instabile si aggiunsero le deleterie epidemie di peste (1575 e 1630) e le estenuanti e costosissime guerre contro gli Ottomani.




Fig. 1 - Bibigne (Bibinje; HR-DAZD-6 Catasto veneziano. Mappe Grimani, nr. 18)⁴.

zione, commercio e contrabbando del sale all’epoca della Serenissima Repubblica di Venezia, Udine, 2013, p. 43-119.

⁴ La pubblicazione delle illustrazioni di questo contributo è stata autorizzata dall’Archivio di Stato di Zara (Državni Arhiv u Zadru) con decisione del 10 febbraio 2016 (Klasa 61-06/16-27/14, URBROJ 2198-1-92-1-16-2).

Dopo il 1480 il dominio veneziano nell'Adriatico e in Dalmazia fu circoscritto ad una striscia sottile di territorio costiero e a tutte le isole (Meleda e Lagosta escluse). All'interno dei Balcani dilagavano le armate ottomane e, a un certo punto, la frontiera turca e quella veneziana furono soggette a frequenti modificazioni, scandite ogni volta dalle precarie paci e da linee di demarcazione teoriche, che di volta in volta prendevano il nome dei delegati veneti preposti alle trattative di pace: rispettivamente linea Nani, Grimani e Mocenigo.

Il primo *commissario per i confini* fu Giovan Battista Nani che, dopo la *pace di Candia* (1671), ebbe il compito di delimitare la prima nuova linea di demarcazione tra Venezia ed i Turchi, che portò a quello che poi venne definito l'*Acquisto Vecchio*. Pur essendo stata la guerra combattuta quasi esclusivamente a Creta il suo esito portò ad una serie di cambiamenti territoriali che interessarono anche la Dalmazia. La fortezza di Clissa, nel retroterra spalatino, rappresentò per Venezia un'ottima struttura difensiva, un perfetto avamposto di controllo. Il consumarsi della guerra in un'isola lontana comportò lo spostamento delle truppe veneziane in quegli stessi luoghi, lasciando così scoperte altre zone che, prontamente, furono conquistate dai Turchi. Ciò si verificò anche con Clissa. Il delicato compito politico cui Gian Battista Nani fu chiamato a rispondere era quello di riportare un equilibrio tra ciò che Venezia perse in generale e ciò che perse tentando di riconquistare o difendere Candia. La Serenissima si riprese la suddetta fortezza alle spalle di Spalato, ma perse la ricchissima isola greca⁵.

Il secondo rappresentante politico che ebbe il difficile compito di mantenere e di migliorare la situazione territoriale veneta in Dalmazia fu Francesco Grimani. Mentre Nani si era trovato di fronte ad una potenza in ascesa, Grimani dovette affrontare un'Austria già affermata come grande potenza che si avvaleva di complessi stratagemmi, che potevano anche mutare in ambigue mosse, per contenere o limitare Venezia e il suo potere. Il trattato politico in base al quale Francesco Grimani poté riordinare i confini fu la Pace di Carlowitz del 1699 che portò al cosiddetto *Nuovo Acquisto*⁶.

5 V. TACCONI, "1669 - Pace di Candia. La 'Linea Nani'", in F. SEMI - V. TACCONI (a cura), *Istria e Dalmazia. Uomini e tempi. Dalmazia*, Del Bianco, Udine, 1992, p. 255.

6 IDEM, "1669 - Pace di Carlowitz. La 'Linea Grimani'", in F. SEMI-V. TACCONI (a cura), *op.*

L'ultimo rappresentante veneto chiamato a difendere i possedimenti di Terra di Venezia fu Alvise Mocenigo. Si trovò nella situazione storica definita dalla Pace di Passarowitz⁷, che coincise con la massima estensione dell'Impero asburgico che comprendeva anche la Valacchia, parte della Serbia e il Banato di Temesvar⁸.

Il titolo di Provveditore definiva un alto funzionario del governo e trovò grandissima applicazione nell'amministrazione civile, soprattutto in quella della Repubblica Veneta. Le cariche più importanti erano il Provveditore generale in Dalmazia e Albania, con autorità civile e militare (1511-1797), il Provveditore alle Isole della Dalmazia (dal 1539) e, verso la metà del Seicento, il Provveditore straordinario e il Commissario ma anche il Provveditore sopra i confini. Questi ufficiali amministrativi, eletti a Venezia dal Senato e scelti tra il corpo nobiliare, duravano in carica due anni, tre il provveditore generale. La differenza sostanziale nelle cariche era decretata dall'ampiezza della loro giurisdizione e dai loro campi di competenza. Il conte aveva la giurisdizione civile, il capitano, il provveditore-castellano e il castellano quella militare, il conte-capitano entrambe, il camerlengo deteneva l'amministrazione finanziaria, il provveditore generale, poi, in tutti gli affari aveva la seconda istanza. L'amministrazione dei domini, ai quali la Repubblica di Venezia concedeva grande autonomia e la facoltà di amministrarsi con i propri statuti, era tenuta o dai Rettori nominati direttamente da essa, o dai rettori nominati per privilegio speciale dai consigli nobili delle città principali soggette, o dai rettori che varie comunità egualmente privilegiate si sceglievano da sé, oppure, infine, da signori investiti di feudi. Tutte le città dalmate ebbero un rettore, compresa Ragusa, che mai però le fu completamente soggetta, dove però vi troviamo conti veneziani dall'XI al XIV secolo.

Naturalmente le città più importanti erano alle dirette dipendenze della Repubblica, che mandava ad amministrarle esclusivamente patrizi veneti eletti dal Maggior Consiglio o dal Senato, assistiti da

cit., p. 257.

⁷ IDEM, "1718 - Pace di Passarowitz. La 'Linea Mocenigo'", in F. SEMI-V. TACCONI (cura), *op. cit.*, p. 259.

⁸ *Atlante storico, Cronologia della storia universale dalle culture preistoriche ai giorni nostri*, Garzanti, Milano, 2003, p. 275.

segretari, assessori, cancellieri e ragionati, iscritti presso l'*Avogaria di Comun* e scelti dagli stessi rettori, oppure destinati dal potere centrale. Prima di partire ricevevano le istruzioni contenute nelle così dette *Commissioni*. Si è conservata una di queste commissioni, o attribuzioni d'incarico, con la descrizione dei compiti, doveri e diritti del *Provveditore al Sal* che doveva recarsi in Istria e in Dalmazia per verificare lo stato dei cavedini, dei magazzini e degli affari del sale in tutti i loro aspetti. Questo scritto rivela, a chi legge, molte notizie sui numerosi compiti del provveditore ma anche sulle tecniche di produzione del sale, che dovevano essere verificate, sul numero dei cavedini catalogati nell'apposito *catastico*. Lo scritto è, in effetti, di grande utilità per i ricercatori⁹.

Il primo provveditore generale per la Dalmazia e per l'Albania fu nominato nel 1597 e fu di sede a Zara, dove rimase sino al 1797. Ma Zara ebbe anche un conte e capitano, poi la carica di conte, di capitano, di camerlengo, di castellano e un provveditore straordinario (1409-1797). La gerarchia del territorio circostante richiedeva una diversificazione poiché ogni città aveva caratteristiche tali da potersi considerare quasi unica. Ecco che a Nona vi era la sola giurisdizione civile (conte, 1409-1797); a Novegradi un castellano, poi provveditore, e un provveditore straordinario (1409-1797). Sebenico, richiedeva maggiore attenzione e vi aveva sede un rettore sia per la carica civile che per quella militare (un conte e capitano), ma vi erano presenti anche le cariche di camerlengo, di castellano e il provveditore del castello di S. Nicolò; e un provveditore straordinario (1413-1797). La Craina ebbe per un periodo un conte (1468); a Tenin (Knin) vi era un provveditore e poi un castellano (1648-1797), Traù, come già Sebenico e Zara, città tra le più importanti, ebbe un conte, un castellano, e un provveditore straordinario (1420-1797). Anche Spalato fu interessante per la Dominante e, infatti, vi è registrata la presenza di un conte, di un castellano, di un camerlengo, e di un provveditore straordinario (1420-1797). Signo (1686-1797), Almissa (1444-1797), Imoschi (1646-1797), Macarsca (1717-1797) e la fortezza di Clissa (1646-1797) furono governate da un provveditore sino alla caduta

⁹ Archivio di stato, Venezia, fondo *Compilazione leggi, Magistrato e collegio*, busta 333, fasc. I: "Commission del clarissimo Antonio Longo, lettera di attribuzione d'incarico del 1594".

della Serenissima. Anche sulle isole di Brazza e di Lesina troviamo rettori veneti e precisamente un conte (1420-1797) nella prima, mentre nella seconda vi era un conte detto anche rettore e provveditore, un castellano e un camerlengo (1420-1797). Curzola fu amministrata da un conte (1420-1797); a Laurana troviamo sia un podestà sia un castellano, ma per un periodo limitato della metà del secolo XVI (1444-1522). Durante le guerre contro i turchi, nei secoli XVI e XVII, vari patrizi veneti col titolo di nobili in Dalmazia collaborarono con il provveditore generale.

La missione politica dei rettori era delicatissima e carica di responsabilità. Accanto alle loro funzioni prettamente amministrative dovevano instaurare o mantenere contatti con i rappresentanti diplomatici degli Stati confinanti: dalla Repubblica di Ragusa ai rappresentanti dei possedimenti Morlacchi e ai Turchi. La figura importantissima del *Dragomanno* connetteva le due cerchie, quella veneziana e quella turca. Questo interprete (che traduceva soprattutto dalle lin-



Fig. 2 - Islam Greco (Islam Grčki; Catasto veneziano. Mappe Grimani, nr. 184).

gue turca e araba, e non di rado anche dal persiano) aveva il delicato compito di mediatore culturale (come lo definiremmo oggi) in diversi ambiti: da quello primario politico a quello altrettanto importante o commerciale. Risiedeva presso le ambasciate, presso le corti dei sovrani ma anche nei porti e presso le dogane o dazi.

La definizione dei confini era argomento fondamentale quanto conteso in tutti i suoi aspetti. Era necessario demarcare i terreni e i possedimenti, era tassativo stabilirne il valore per una giusta, quanto proficua, tassazione. I primi registri catastali nacquero durante il governo della Repubblica di Venezia e il primo cancelliere del comune di Zara a ciò preposto fu Teodoro Prendini nel 1420. Una legge del Senato veneto prevedeva un aggiornamento a scadenza decennale ma la sua maggiore utilità ebbe a manifestarsi durante i periodi di pace, o di tregua, della guerra contro gli Ottomani.

La prima nuova definizione dei confini risale al 1669 e fu chiamata *Linea Nani*. Essa segnava il tracciato del confine definito col trattato del 30 ottobre 1671 dal commissario veneto Battista Nani, e chiudeva, provvisoriamente, le residue pendenze tra Venezia e l'impero ottomano, che aveva comportato per la Serenissima la perdita della grande isola del Levante (Creta; il più grande e il più ricco dei possedimenti d'Oltremare di Venezia; rimase sotto il governo ottomano fino al 1898) da parte della Serenissima che, però, mantenne qualche fortezza disseminata su alcune isole al largo di Creta¹⁰.

Venezia ottenne il riconoscimento, almeno teorico, delle sue conquiste in Dalmazia, che furono, però, oggetto di un contenzioso protrattosi per anni, fino all'accordo conclusivo sull'esatto tracciato della frontiera, fissato appunto nella *Linea Nani*, che comprendeva Clissa, ma escludeva Macarsca e la sua Riviera. In questo periodo fu emanata anche una Terminazione per la riforma agraria e con ciò si poté stimare e includere nel catasto il territorio di Nona (Nin) e di Spalato con Clissa, con il numero di particella, il nome del possidente, nonché con la descrizione del terreno ed il nome del proprietario. Queste "misurazioni" furono eseguite da figure professionali altamente qualificate dette anche "agrimensores periti". Essi svolgevano

10 V. TACCONI, "1669 - Pace di Candia. La 'Linea Nani'", *cit.*, p. 255-256.

il lavoro sul campo e segnavano e informavano, mediante l'invio di lettere, sulle relative stime e sui dati raccolti¹¹.

La determinazione di un punto sulla superficie era una un'operazione lunga e complessa. Era però indispensabile affrontare quest'impresa quando si dovevano stabilire i confini entro i quali erano situati dei fabbricati circondati da colture e definiti, con molta probabilità, da passaggi o strade. Le trasformazioni tecnologiche e la ricerca di soluzioni metriche più raffinate fornirono strumenti sempre più precisi. Gli agrimensori romani usavano la *groma*, che rappresentava il perfezionamento di un utensile di origine egizia, costituita da una croce dai bracci di uguale lunghezza alle cui estremità erano sospesi quattro fili a piombo; montata su un'asta di sostegno mediante un segmento mobile che permetteva la libera sospensione dei pesi, la *groma* consentiva di riportare al suolo rette rigorosamente perpendicolari. In questo modo si tracciavano sul terreno allineamenti divisorii (*rigores*) ortogonali fra loro. La metrologia e il concetto di grandezza fisica e di misurabilità sono una forma di studio dello spazio molto complessa che si basa su tre tipi di grandezza: la lunghezza o il valore lineare, la massa o quantità di materia e, infine, il tempo. Per la misurazione lineare dobbiamo, innanzitutto, determinare un termine fisso unitario e cioè l'unità di misura che, attraverso i suoi multipli, forma il sistema metrico ma non quello decimale da tutti conosciuto e usato. Prima della sua introduzione ci si regolava sul "pressappoco" e le misure erano poste sotto tutela, molto spesso sacerdotale¹².

Nell'antica Roma il sistema metrico fu ricavato da quello attico e, nella lunghezza, l'unità fondamentale era il *pes* (piede)¹³. Per la misurazione della superficie si usava lo *iugerum* e la *centuria*. È interessante osservare come nella prima applicazione del sistema metrico decimale le denominazioni riprendessero quelle originarie della legge francese (1812) in uso nelle province Illiriche o nelle tavole

11 Desidero ringraziare il personale dell'Archivio di Stato di Zara per la gentilezza e la sempre rinnovata disponibilità ad aiutarmi nelle mie ricerche. Nel presente saggio è stata visionata solo una minima parte delle lettere comprese nel fondo, quella riguardante gli anni 1706-1707, cioè solo il primo fascicolo dei tredici che costituiscono il fondo HR Državni arhiv u Zadru (Archivio di stato di Zara) (= HR DAZ), 7.

12 Il primo R.D. che ne regola l'uso è del 20/09/1934, n. 204; l'unificazione data al 1960 e interessò solo l'Europa.

13 Salvatore MADRAU, *Ubicazione di un punto in campagna*, Manuale, Università di Sassari, Dipartimento di ingegneria del territorio, 2009.

ufficiali di ragguaglio. Questi nomi antichi sono molto vicini all'uso corrente: *miglio* per chilometro, *pertica* per decametro, *palm* per decimetro, *pertica quadrata* o *tavola* per ara. Ma a cosa corrispondono i passi geometrici? Tra le molte forme di misurazione dello spazio adottate citiamo quella del matematico milanese de Regi¹⁴ per il quale *mille passi geometrici equivalevano a 723 pertiche veronesi* (circa 1.475m), mentre il veneto Rossi valutava mille passi geometrici pari a *837 pertiche padovane* (circa 1.794m)¹⁵. Queste ultime formavano la base del sistema metrico, o meglio, era il sistema di misurazione terriera usato dai periti, come indicato nelle carte catastali Grimani.

La sfavorevole conclusione della guerra di Candia (Creta) ebbe riflessi negativi per Venezia, che colse presto l'occasione per la rivincita entrando, nel 1684, nella nuova guerra anti turca che l'impero asburgico conduceva già da due anni e che sotto il patrocinio del Papa aveva assunto il nome di Lega Santa.

La guerra si rivelò ben presto disastrosa per i Turchi che, respinti da Vienna nel 1683, continuarono a perdere terreno finché tutta l'Ungheria fu riconquistata dalla Lega cristiana, mentre a sud i Veneziani, al comando di Francesco Morosini, occuparono la Morea. Anche in Dalmazia le armate veneziane, appoggiate da bande di guastatori morlacchi, riuscirono a ricacciare i Turchi dall'entroterra dalmata fino alle alpi Belbie e alle Dinariche; in una prima fase (dal 1684 al 1687) raggiungendo Duare e Prolog, espugnando l'importante fortezza di Signo e impegnandosi anche nel sud della Dalmazia impadronendosi delle foci della Narenta (Fortopus) e, successivamente, di Castelnuovo nelle Bocche di Cattaro. In una seconda fase (dal 1688 al 1696), conquistarono anche Tenin e Verlicca, costringendo alla resa la fortezza di Vrgorac e, soprattutto, la fortissima piazza di Čitluk nell'Erzegovina, con il controllo del centro fortificato di Metković e di tutta l'area della Narenta meridionale.

14 Mauro PITTERI, tesi di dottorato: *Dalla lessinia al tartaro. Economia, società ed ambiente lungo il confine veronese della Repubblica di Venezia nel '700*, Università degli studi di Verona, 2009.

15 Mario STANISCI, *Appunti di metrologia. Cenni sulla misurazione del tempo, dello spazio, del peso e del rapporto economico*, Università degli studi di Udine, Facoltà di lettere e filosofia, Udine, 1984.

Noi Francesco Grimani per la Serma Re^{na} di Venezia
 Prov. Genal in Dalmazia, ed Al^{ba}ica
 Copia Prodatori con riverente memoriale a questa Conca Nicola
 Iovichi Albanese proveniente dal Stato Ottomano colla
 propria famiglia congrota d'anime cinque comorante
 in questo Borgo Erizzo, ne avendo beni sufficienti al
 proprio mantenimento fu constato come da Marco Lico-
 vich Bocchi^o morto senza veruna discendenza lascio
 un spazio di terreno dell'estesa di Joquali 13 circa
 abbandonato senza che da verun s^uo preteso, s^uo
 moro dalla sua supplicazione, accertati dalle fedi del
 Cap^o Francesco Scarpagna, e Moimo Lecanovich non
 che del Larvo D^o Michael Toksi concorriamo ad esaldir-
 lo, e pero in nome della Seren^{na} S^{er}ia e coll'autorita
 del Gen^{er}o Nostro concedemo provisionalm^{te} al sues-
 presso Nicola Iovichi e suoi legittimi discendenti, et
 heredi nelli sindicati Joquali tredici circa all'acqua
 Regina tra li precisi confini da Bora acqua corrente
 d^o Regina, da Sirocco Rev^o Mond^o di S. Risogono, Par-
 bin Longari, Alaistro strada Publica, onde avia a
 goderli, e ridarli a proprio prese in olivata coltura
 per il particolare profitto di sua famiglia, come si

Fig. 3 - Borgo Erizzo Circolo di Zara, Distretto censuario di Zara (Arbanasi; Catasto veneziano. Mappe Grimani, nr. 49).

Per limitare la disfatta, che si profilava ormai su tutti i fronti, il Sultano chiese la pace, che fu firmata a Karlowitz il 26 gennaio 1699. L'Austria, diffidente di Venezia e delle sue conquiste, manovrò per ridimensionarle, riuscendovi in parte; ciononostante, oltre all'assegnazione della Morea, l'aumento territoriale attribuito a Venezia in Dalmazia fu considerevole: il tracciato del nuovo confine fu stabilito sul terreno nel febbraio del 1701 dal commissario Giovanni Grimani¹⁶ e prese il nome di *Linea Grimani* e i nuovi territori quello di *Acquisto Nuovo*.

Dopo il trattato di Carlowitz (1699), uno dei più disastrosi sottoscritti dai Turchi, questi continuarono a covare vendetta nei confronti di Venezia, finché, nel 1714, approfittando della guerra di Successione spagnola, che teneva seriamente impegnato l'impero asburgico, e della debolezza della Serenissima, uscita vincitrice ma stremata dalla guerra precedente, attaccarono i presidi veneziani della Morea, riuscendo in breve ad averne ragione. Non così in Dalmazia, dove il provveditore Angelo Emo passò subito all'offensiva, conquistando, tra l'altro, Prolog e Stremizza e costringendo alla ritirata l'armata del pascià di Bosnia, che con 40.000 uomini aveva attaccato Signo. Intanto la diplomazia veneziana era riuscita a ricostruire la Lega Santa con l'Austria e col Papato, costringendo il Sultano a dividere le forze e propiziando così le memorabili vittorie di Eugenio di Savoia a Petervaradino e a Belgrado; in Dalmazia, invece, il nuovo provveditore Alvise Mocenigo sbaragliava le armate del pascià di Erzegovina facendone strage e conquistando l'importante castello di Imotschi.

Dato rilevante, desunto proprio dalle lettere degli *agrimensores*, è l'indicazione sulle carte catastali (ora diventante topografiche) delle particelle ma anche e soprattutto delle strutture residenziali, commerciali e di quelle militari. In quegli anni furono rilevate e censite tutte le località che sarebbero poi andate a costituire la *linea Mocenigo*: Metković, Slivna e Fort Opus (Opuzen) (1702) e negli anni successivi (tra il 1703 -1704) Vrgorac e le Bocche di Cattaro. Il rilevamento più impegnativo, per la sua estensione, era quello che interessava i contadi di Zara, Sebenico, Scradona, Segno e Tenin (1709) e del distretto di

16 Nel presente studio non si è potuto appurare il legame di parentela, esistente o meno, con Francesco Grimani, Provveditore e autore della Legge Grimani.

Traù, terminato nel 1711¹⁷. Da allora le relazioni degli *agrimensores* diventano molto più dettagliate e ricche di informazioni anche di natura sociale e economica perché danno notizia delle colture, delle particelle abbandonate, dei pascoli ma evidenziano anche notizie circa la popolazione. Non si tratta più di note scritte a margine degli schizzi catastali e povere di dettagli, diventano rapporti separati che accompagnano disegni ricchi di particolari e anche molto curati a livello artistico.

La guerra si concluse con la pace firmata a Passarowitz il 21 luglio del 1718, con la quale l'Austria ampliava e consolidava le sue precedenti conquiste nei Balcani, mentre Venezia perdeva la Morea, cedeva nuovamente il retroterra raguseo (Čitluk), ma acquistava il distretto di Imotschi, con una nuova linea di confine che, passando per Stermizza, Prolog, Imotschi, Vrgorac e Metković, giungeva ad includere l'area delle foci della Narenta; qui la continuità dei possedimenti veneti era interrotta dal corridoio di Klek (riconfermato ai Turchi), dal territorio della repubblica di Ragusa e dal corridoio di Sutorina, per riprendere poi col distretto delle Bocche di Cattaro. Questa linea fu tracciata nel 1721 e prese il nome di *Linea Mocenigo*, da Alvise Mocenigo che ne fu il negoziatore: essa segnò i limiti dell'*Acquisto Nuovissimo*, con cui la Dalmazia veneta raggiungeva il suo massimo storico. Fu emessa allora una Terminazione dal provveditore Vendramin per una riforma del catasto come conseguenza proprio delle conclusioni della Pace di Passarowitz. Negli anni 1725-30 si conclusero i rilevamenti catastali per la regione di Segno e di Imotschi e cominciarono quelli per la regione di Tenin e, contemporaneamente, si avviò la revisione dei catasti per le regioni di Nona (1729) e di Zara (1736). Per l'occasione, oltre ai soliti dati, venne allora fatto pure un censimento della popolazione giacché vi venne indicato l'elenco dei proprietari con l'indicazione delle persone formanti il nucleo familiare. Dato altrettanto importante è la segnalazione dei proprietari confinanti, quasi a voler formare delle tessere di un puzzle da ricomporre presso l'ufficio tavolare.

17 Lena MIROŠEVIĆ - Miljenko LAPAINE, "Pisma ovlaštenih mjernika u Državnom arhivu u Zadru, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru" [Lettere degli agrimensori autorizzati custodite nell'Archivio di stato di Zara, Dipartimento di geografia, Università Di Zara], in *Cartography in Croatia 2007-2011*, National Report to the ICA 15th General Assembly, Paris, 2011.

Una vera e propria rivoluzione arrivò con la Legge Grimani¹⁸ del 1756 e con la relativa proposta della “distribuzione delle pubbliche terre”, un anno dopo aver emanato la legge agraria. Con questa proposta di legge inoltrata al Senato, Grimani intendeva assegnare alcune particelle alle famiglie bisognose, sia di esuli o rifugiati dai territori Turchi, che di gente locale in difficoltà. L’intento era di ripopolare il retroterra e di impegnare gli abitanti in attività produttive. Se Venezia era molto forte sul mare, il suo punto debole era l’entroterra. Impegnare e dare lavoro alle popolazioni poteva rappresentare un’ottima soluzione. Non si trattò più solo di spostamenti di Morlacchi¹⁹, ma si dovette allora affrontare una vera e propria migrazione interna di profughi croati e serbi. Si progettaron bonifiche (Nadin, Ostrovizza, Signo, Tenin), si tentò di modificare i corsi dei fiumi (Cherca, Butisnizza) così da indirizzarli verso i campi e utilizzarli per l’irrigazione. Il bene primario, l’acqua, era presa in serissima considerazione, come si evince dal seguente cenno: “Che le sorgenti, pozzi, bunar & ogni recipiente d’acqua, siano in cadauna villa conservati, e mondati” e messi a disposizione degli uomini e degli animali²⁰. Lo attesta anche una lettera del Grimani del 1755 nella quale si rileva:

“Prodotosi con riverente memoriale a questa Carica Nicola Iovich Albanese proveniente dal Stato Ottomano colla propria famiglia composta d’anime cinque comorante in questo Borgo Erizzo, ne avendo terreni sufficienti al proprio mantenimento fa constatare come da Marco Laccovich Bochse morto senza veruna discendenza lasciò spiazzo di terreno dell’estesa di Pogicali 13 circa abbandonato senza che da verun sii preteso; perciò mossi dalla sua suplicazione, accertati dalle Fedi del Capiò Francesco Scarpogna e Doimo Zecanovich, non che del Paroco Don Michiel Ioksi concorriamo ad esaudirlo e però in nome della Serenissima Signoria e coll’auttorità del Penerto Nostro concedemo provisional-

18 Josip Ante SOLDI, *Grimanijev zakon* [La Legge Grimani], Zagabria, 2005.

19 Lj. KARAMAN, *Iz kolijevke hrvatske prošlosti* [Intorno alle origini del passato croato], Zagabria, 1930.

20 Art. XXVII, *Legge Grimani*, HR DAZ-6, “Mape Grimani”, f. 48.

mente al suespresso Nicola Iovich e suoi legittimi discendenti et heredi nelli suindicati Pognali tredici circa all'aqua Ricina tra li precisi confini da Bora aqua corente deta Ricina, da Si-rocco Rev. Mond.ci di S. Grisogono, pargin Longini, Mistro Strada Publica, onde abia à goderli, e ridiersi a proprie spese in ottima coltura per il particolare profitto dei sua famiglia come si è spontaneamente offerito col debito di corrispondere anualmente tutto ciò che viene dagli altri praticato e supli-re agli obblighi tutti concernenti nel proposito. La presente dovrà riportare la coerante esecuzione, salvo sempre anterior titolo, o legittimo possesso in quorum. Zara, 7 giugno 1755. Francesco Grimani”²¹.

Nel nuovo “Catasto Grimani” vennero registrate tutte le designazioni dei terreni eseguite in due anni (tra il 1756 e il 1758) con la descrizione dettagliata dei terreni e relative colture, estensione in pertiche padovane e i nomi dei proprietari²². Il territorio interessato fu quello di Zara, Tenin e Spalato con Clissa. Un aspetto da considerare, e da approfondire in uno studio successivo, è il ruolo che le lettere dei periti che compilarono le varie parti del “Catasto” hanno avuto nelle questioni di confine sorte tra due possidenti e non tra due o più Stati.

Tutti questi passaggi di proprietà e le mutazioni dei confini sono testimoniati dalla documentazione custodita presso l'Archivio di Stato di Zara. Vari sono i fondi archivistici del periodo veneziano che si riferiscono all'argomento del presente contributo²³. Studiando queste carte e con un po' d'immaginazione si può ricostruire quasi completamente tutte le vicissitudini legate ai confini. Il fondo *Carte catastali Grimani* è costituito da centinaia di fogli²⁴ e per facilitarne la consultazione, alla fine del XIX secolo, l'archivista Enrico Bött-

21 HR DAZ-6, Mape Grimani, f. 48: la presente lettera è stata usata in una disputa tra due villici per un confine conteso. Molto spesso accadeva che le carte catastali fossero accompagnate da lettere di questo tipo.

22 L. MIROŠEVIĆ - M LAPAINE, *op. cit.*

23 *Ducali e terminazioni*, Libro V (1704-1760) [Dukali i terminacije]; fondo n. 0388; *Atti dei Provveditori generali in Dalmazia ed Albania* [Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju]; fondo n. 001; *Catasto veneziano e registri catastali* [Mletački katastar. Katastarske knjige (catastici)]; fondo n. 0005; *Catasto veneziano e lettere dei periti pubblici* [Mletački katastar. Pisma vještaka mjernika (Lettere agrimensores periti)], fondo n. 0007.

24 Lena MIROŠEVIĆ - Miljenko LAPAINE, *Böttnerov inventar zbirke Mape Grimani iz Državnog arhiva u Zadru*, 2009.

ner stillò un inventario e un indice alfabetico delle località. Questo elemento di corredo che ci aiuta nella consultazione è intitolato *Inventario Böttner*. Sulla copertina del registro vi è il titolo: *Elenco dei disegni, spolveri e topografici esistenti nell'i.r. Archivio Luogotenenziale degli Atti e documenti Antichi*. In un momento successivo qualcuno vi ha apposto la nota: *Mappe Grimani – Mappe [Planimetrie catastali] Grimani* e questa denominazione ha sostituito quella più corretta di *Carte catastali*. Questo registro è diviso in più parti; nella prima vi troviamo l'Indice alfabetico delle località (dal numero 1 al 531)²⁵ seguito da un elenco delle mappe mancanti (№532-539) e dall'elenco delle mappe (№540-545) trasferite nel fondo *Raccolta cartografica*²⁶. Nella seconda parte si custodiscono gli elenchi delle planimetrie (№ 1-23 ½)²⁷ e l'elenco delle mappe del territorio di Dernis (№ 24-59) per terminare con le mappe del territorio di Tenin (№24-85)²⁸. La terza parte, invece, contiene le raffigurazioni del territorio di Imotschi (№1-69)²⁹. L'ultima, cioè la quarta parte, conserva le carte senza numero³⁰ con alcuni elenchi³¹.

Le lettere dei periti, di cui si è accennato sopra, hanno lasciato testimonianza dello stato di allora dei possedimenti, delle colture e delle proprietà. In una di queste possiamo leggere e intuire la preoccupazione di un pubblico perito durante lo svolgimento del suo dovere. Il 27 maggio del 1706 i periti Giuseppe Alimari e Bartolo Albori si recarono a Gorizza, villaggio nei sobborghi di Zara, pre-

25 N. 1-531: elenco delle località in ordine alfabetico – sono le Mappe Grimani in senso più specifico, fondo *Catasto veneziano. Mappe "Grimani"* (n. [0006] *Mletački katastar. Mape "Grimani"* nella *Guida generale degli archivi della Croazia, 2006 - Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, Zagabria, 2006*).

26 Raccolta n. 0383 - *Kartografska zbirka* [Collezione cartografica].

27 Elenco delle mappe del territorio di Zara, con nota del loro trasferimento nel fondo *Catasto veneziano. Registri catastali*, busta n. 67, fondo n.[0005] *Mletački katastar. Katastarske knjige (catastici)*.

28 Il tutto è confluito nel fondo *Catasto veneziano. Abbozzi delle mappe catastali di Tenin e di Imotschi* (N.[0008] *Mletački katastar. Skice katastarskih mapa Knina i Imotskog*).

29 Elenco delle mappe del territorio di Imotschi, con nota che si tratta di tre buste, due sono confluite nel fondo *Catasto veneziano. Abbozzi delle mappe catastali di Tenin e di Imotschi* (n.[0008] *Mletački katastar. Skice katastarskih mapa Knina i Imotskog*), la terza è confluita nel fondo *Catasto della Dalmazia dei secoli XVII e XVIII*, busta n. 22 (n.[0005] *Mletački katastar. Katastarske knjige, catastici*).

30 Elenco delle mappe senza numero, con nota circa il loro trasferimento nel fondo *Catasto della Dalmazia dei secoli XVII e XVIII*, busta n. 41 (n.[0005] *Mletački katastar. Katastarske knjige, catastici*).

31 Elenco di 15 fascicoli trasferiti nella raccolta *Raccolta cartografica* (n. [0383] *Kartografska zbirka*).



Fig. 4 - Xaxvich, Circolo censuario di Scardona (Žažvič; Catastro veneziano. Mappe Grimani, nr. 499).

occupandosi moltissimo quando non trovarono alcun rappresentante delle *forze territoriali venete*. Non trovarono né il Capitano, né il Giudice, né l'*arambassà* (poliziotto), ma per contro riscontrarono una parcellizzazione, a loro dire, eccessiva del territorio. Le poche case erano lontane l'una dall'altra e per ogni agglomerato, seppur piccolo, il Capitano aveva deciso di nominare un *arambassà* per controllare meglio l'ordine. I due periti rilevarono che il Provveditore Generale non vedeva ciò di buon occhio e gli suggerirono di riunire le varie cariche in un corpo solo. Ai due funzionari non rimase altro che "proseguire con la perticazione delle terre"³². In un altro rapporto i due riscontrarono molti disordini nei confini e nelle terre della Villa Muvlach Polazza (Morplolaca) osservando un numero, secondo loro, troppo esiguo di famiglie lì residenti: solo undici. In aggiunta a ciò, notarono che diverse terre non erano lavorate da molti anni, pare

32 HR DAZ, 7: "Pisma vjestaka mjernika (Mletački katastar)" [Lettere degli agrimensori (Catasto veneziano)], busta n.1, carta n. 6.

dieci, e che la coltivazione era pure vietata dagli stessi. Segnarono anche una palude che, bonificata, avrebbe potuto trasformarsi in 200 campi adibiti a pascolo³³.

La sorveglianza dei confini è pure un argomento che si riscontra nelle suddette lettere. Delicata ed importante era la vigilanza delle linee di confine, poiché esse non erano marcate fisicamente e si dovette spesso ricorrere alla nomina di guardie specializzate per i loro controlli. In un rapporto del 1707, firmato da Giovanni Battista Camozini, compaiono i *dragoni*³⁴, soldati a cavallo molto diffusi soprattutto nei secoli XVII e XVIII, le cui origini si collegano agli archibugieri a cavallo italiani. L'origine del nome è incerta e va forse connessa agli stendardi con le raffigurazioni di dragoni, oppure alla doppia colubrina, pure detta *dragone*, che utilizzava proiettili di ferro di grande calibro.

In conclusione si possono riassumere le molte notizie desunte dalle lettere degli *agrimensores* che non sono solo rapporti di lavoro. La legge Grimani ne ha tenuto conto largamente tanto da considerare i vari suggerimenti degli *agrimensores* e riunire o frammentare i territori da loro misurati, assecondando le loro impressioni. I Provveditori potevano apprendere anche fatti non puramente ascetici, come il numero di ville visitate, le *perticazioni* eseguite al completo per alcune località, nonché la stima e la situazione della popolazione. Le informazioni più importanti erano quelle relative alla terra, ovvero ai campi coltivati, a quelli bonificati, ai terreni fertili e ai prati. Esse erano molto utili per indicare le colture più appropriate, per diversificare la produzione e per ottenere frutti diversi e raccolti ottimizzati. Dalle verifiche traspare anche il problema della mancanza d'istruzione della quale ne fu conscio anche il Provveditore. I contadini non sapevano gestire la terra, né avevano i mezzi per farlo. La legge Grimani offriva rimedio anche ai suddetti aspetti.

Il primo articolo della Legge Grimani, dopo un breve prologo, sancisce i doveri del contadino, prevedendo la punizione qualora la terra non fosse trattata con il dovuto rispetto. Se il contadino non

³³ IBIDEM, busta n. 1, carta n. 8.

³⁴ IBIDEM, busta n. 1, carta n. 17. Vedi anche il sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/dragone_528Enciclopedia-Italiana529/

curava la terra, ovvero abbandonava la coltura per due anni o più, essa gli veniva tolta. Metà della particella allora andava a chi avesse denunciato il fatto e l'altra metà era riassegnata ad un'altra famiglia. Nel caso, invece, il danno fosse volontario e con dolo, le punizioni erano più severe. Se per i danni arrecati alle semine era previsto un risarcimento, per un raccolto rovinato si poteva finire in galera (per un massimo di diciotto mesi)³⁵.

Il Provveditore chiedeva alla popolazione di partecipare al controllo e alle verifiche in modo da mantenere il contatto diretto con i contadini. Altrettanto premurosamente si raccomandava di scegliere le colture più adatte “secondo la natura de' Fondi”. Si consigliava altresì di seminare il lino e la canapa “li quali comeché assai opportuni per il vestito precisamente de Morlacchi” per invogliarli a non andare a spendere da “estranei per comprar tele”. Si proponeva di introdurre tale pratica vista la sua buona riuscita nel territorio di Tenin³⁶. Ai Morlacchi si chiedeva inoltre di continuare, o comunque di procedere con l'apicoltura perché “il frutto non esigendo spesa produce profitto non indifferente”. Essendo questa un'attività nuova e avendo avuto notizia che le procedure di estrazione del miele non erano corrette con conseguenze mortali per gli insetti, la legge ne promuoveva la produzione annullando il pagamento della decima su tale prodotto. Questo “indulto” era limitato ai vent'anni³⁷. Anche per favorire la produzione di “erbe” umili, aglio, cipolle, scalogno, cappucci e altri ortaggi, che di solito si compravano dai “forastieri”, era tolta la decima per dieci anni³⁸. Per avere di che sostenere gli animali si doveva, in proporzione alle “anime”, adibire alcuni terreni a prato³⁹. Un altro accorgimento molto intelligente era quello di “investire a titolo di grazia, che di benemerenzza o di laudemio” negli animali per i tempi di guerra. Il *villico* che possedeva quaranta campi era in grado di mantenere il proprio bestiame e un “cavallo da sella” non suo, ma a disposizione dell'amministrazione pubblica. La beneficenza era progressiva: colui che possedeva ottanta campi doveva mantenere due

35 HR DAZ-6, Mape Grimani, f. 48: Legge Grimani, Art. XVIII.

36 IBIDEM, Art. II.

37 IBIDEM, Art. III.

38 IBIDEM, Art. IV.

39 IBIDEM, Art. V.

cavalli, chi ne aveva centoventi ne manteneva tre e così via. In tempo di guerra essi erano requisiti oppure utilizzati come “cambi” durante le visite dei vari amministratori pubblici⁴⁰. Diverse erano le norme legate alla buona gestione degli animali: non andavano tenuti allo stato brado, poiché potevano essere macellati⁴¹ da chiunque; nel “buon governo” dell’animale⁴² non si doveva pascolarli d’estate durante le ore più calde⁴³. Altre norme suggerivano sia l’allevamento di “animali lanuti”⁴⁴ e di “applicarvi la loro industria”, che l’introduzione di nuove colture, soprattutto di quelle che potevano avere un riscontro economico come ad esempio il tabacco.



Fig. 5 - Ducali e terminazioni, libro V, nr. 2187, p. 298-301 (HR-DAZD-388).

- 40 IBIDEM, Art. VI.
- 41 IBIDEM, Art. XIX.
- 42 IBIDEM, Art. XXV.
- 43 IBIDEM, Art. XXIII.
- 44 IBIDEM, Art. XXIV.

Era importante pure la valutazione attenta del terreno onde potere scegliere ciò che andava coltivato: c'era bisogno di olivi, di mandorle, castagne, noci, susini e anche delle ciliegie marasche⁴⁵. Di lì a pochi anni per lo sfruttamento di quest'ultimo prodotto furono introdotti i primi impianti manifatturiero-industriali. Lo sviluppo di tali attività poneva in primo piano il problema delle strade quale alternativa alle vie marittime e fluviali, soprattutto nei collegamenti delle zone costiere con quelle rurali. A questo proposito nella Legge Grimani si rimarcava l'importanza della manutenzione delle strade "carreggiabili [...] non che quelle di comunicazione vengano conservate nella stabilita loro larghezza, piuttosto ampliandole"⁴⁶.

Si poteva perdere la terra per un solo motivo: se non era coltivata. Ciò valeva per tutti, per i cittadini dello Stato Veneto ma anche per le famiglie Morlacche. Non si poteva mietere il grano, falciare l'erba oppure procedere alla vendemmia senza il permesso dell'autorità competente; la pena per i trasgressori era l'espulsione dalla Colonia. Considerando che il numero della popolazione nel contado di Zara non era proporzionato alle terre coltivate, il Provveditore stabilì che solo un terzo (oppure un quarto se l'agricoltore richiedeva aiuto all'"Investitore") dei prodotti raccolti potesse venir ceduto⁴⁷. La Legge prevedeva e ordinava il possesso delle "Pubbliche Terre"⁴⁸, il suo utilizzo e l'eventuale cessione. Con pari perizia, però, determinava l'esclusione di qualsiasi altra precedente norma, disposizione o regola. Nell'articolo XV è chiaramente scritto che "li Ministri Cancellieri non debbano, ne possano ricevere Carte, o Compromessi, che pongano la materia medesima in controversia civile, o arbitraria dissonante dalle agrarie Costituzioni, oppure opposta alla Terminazione presente".

Lo studio più approfondito del fondo archivistico e delle lettere degli "agrimensores", oggetto di questo nostro contributo, potrebbe portare a delle scoperte nuove. Le note e gli appunti contenuti nei documenti cui abbiamo accennato sono alquanto dettagliati e rivelano certi aspetti connessi alla lavorazione della terra che le leggi per

45 IBIDEM, Art. VII.

46 IBIDEM, Art., XXVI.

47 IBIDEM, Art. X.

48 IBIDEM, Art. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

ovvi motivi non possono avere. Di regola le normative riassumono e indicano ciò che andrebbe fatto e, sostanzialmente, si basano sulle informazioni ricavate dall'osservazione dello stato delle cose. L'informazione di prima mano, scritta da chi eseguiva le "perticazioni" per raffigurare il terreno in uno schizzo, tramutava la realtà in dati.

Noi Francesco Grimani

Per la Serenissima repubblica di Venezia & c. **P r o v v e d i t o r G e n e r a l e** **In Dalmazia et Albania**

Impareggiabile la Pubblica provvidenza per il miglior bene de fedelissimi; e valorosi Sudditi della Dalmazia, ha voluto rendersi manifesta con esuberante predilezione, e carità anche nel distribuirgli le Pubbliche Terre. Ha permesso d'investirne molti Tratti a Famiglie qualificate; di assegnarne a Benemeriti; di concederne a Graziati con laudemio, e senza; e di ripartirne gratuitamente a' Morlacchi due Campi a testa colti, e fruttiferi, acciocché assicurato cadauno del Possesso de Fondi ben sufficienti a produrgli o la miglior sussistenza, o il necessario mantenimento, v'impieghino tutti di buon animo le proprie attenzioni, e fatiche, e quindi godendone ogni giorno più li accresciuti Prodotti colla benedizione d'Iddio, si sentano maggiormente infervorati a supplire il servizio del Prencipe, non che ad impegnarsi coll'esperimentata fede, e coraggio loro alla difesa de Pubblici Stati. Necessario pertanto di esprimere quali abbiano ad essere gl'obblighi rispettivi, che s'impongono, e quali gl'Indulti graziosi, che concedono, terminiamo coll'autorità del Generalato Nostro, & in vigor delle presenti statuimo quanto segue a documento XXXX di cadauno degl'Investiti, graziati, & accomodati nel Territorio di Knin.

Primo. Che ogni Famiglia, e Persona la quale abbia conseguito, o conseguisca Terre Pubbliche, sia positivamente tenuta a conservare in coltura per suo beneficio, e per Pubblico vantaggio della Decima da esser contribuita di ogni Prodotto. E se per incuria propria ne abbondasse incolta per due Anni qualche porzione, ne decaderà dal Possesso: La metà di tal porzione sarà disposta verso chi averà portato alla Carica la notizia di questo disordine; e l'altra metà sarà distribuita in assegnamento occorrente alle Famiglie sopravvenute, o competente a quelle, cui fossero allora cresciute le Anime.

II. Che oltre la semina del Formento, Minuti, e di ogn'altro Grano da farsi utilmente secondo la natura de' Fondi, sia, e s'intenda prescritta l'universale avvertenza di fare, e ripartitamente ogn'Anno continuare anche la semina di Lino, e Canape, e questa con tal proporzione, che di ogni dieci Campi che si possedono, mezzo se ne coltivi per aver tali Prodotti; li quali comeché assai opportuni per il Vestito precisamente de Morlacchi, levaranno ad essi il motivo di tramandar Soldo ad Estranei per comprar Tele. E perché ci è noto, che nel suddetto Territorio di Knin si applicano quei Villici a combinare a sé medesimi tale vantaggio, coltivando Seminagioni di Lino, e Canape, lodiamo, & eccitiamo la loro attenzione a coltivarle in tutte le situazioni opportune.

III. Che sia preciso debito degl'amatissimi Morlacchi il tener sotto la propria Casa almeno due Casse di Api, il di cui frutto non esigendo spesa produce profitto non indifferente. E sia vietato affatto quel mal nato costume che hanno alcuni di ammazzar le Api nell'incontro che vogliono estrarre il Prodotto dalle Casse. Dovendo bensì cogl'adatti modi farle passare da Cassa a Cassa, e far sì, che la naturale moltiplicazione di questi Animali sia proficua ad essi, come appunto la è tale per gl'altri Villici di queste Provincie. Dichiarando che il Prodotto dalle Api in detto Territorio s'intenderà esente dalla Decima per venti Anni. Indulto, che non produce alla Cassa Pubblica verun discapito, mentre li stessi Conduttori delle Decime ci hanno assicurato, che di presente non è di alcun rilievo l'utile ch'essi ricavano dalla Decima di tal scarso Prodotto.

IV. Che un qualche tratto di Podvorniza, cioè della Terra sotto la Casa debbano coltivarlo di Agli, Cipolle, Scalogne, Capuzzi, & altri Erbami opportuni al di loro vitto, in vista di scansare la dannevole consuetudine di farne provvista a contante dai Forastieri. Ed Acciocché questa coltivazione si proseguisca con maggiore allettamento dichiariamo, che sarà esente dalla Pubblica Decima per dieci Anni.

V. Che ogni Possessore di Terre Pubbliche assegnategli sulle Anime debba ridurne prativa una competente porzione, per trarne modo da far sussistere i propri Animali particolarmente nell'Inverno.

VI. Che ogni Possessore di Terre Pubbliche investite così a titolo di grazia, che di benemerenza, o di laudemio, debba mandarne il quinto di esse a Prato, onde aver modo di mantenere non solo i Bovini tanto necessari per la coltivazione, mà pure un Cavallo da Sella ogni quaranta Campi che possede. E chi ne possedesse ottanta debba mantenerne due. E chi ne

possedesse cento, e vinti ne mantenga tre, e così progressivamente, in pena omettendo di restar privi delli Fondi investiti. Li quali Cavalli nel tempo di Guerra, & in congiuntura di difendere li Pubblici Stati averanno l'obbligo di servire a Pubblici Cenni; sopra di che farà per esercitare la Carica gl'Atti di sua vigilanza, praticando al tempo che visita le Frontiere le Rassegne che le sembrassero opportune.

VII. Che in ogni Campo delle investite, non che delle assegnate Terre si debbano impiantare, ed allevare quattro Oliveri, o Moreri, o Mandoleri, o Castagneri, o Noghere, o Susineri, o Marascheri, secondo la qualità e situazione del Terreno più accomodata agl'uni, che agl'altri, nel che valerà di lume o l'esempio de' più industriosi, o la tradizione de tempi decorsi; Dichiarandosi, che li Prodotti degl'Impianti d'Olivi, Mandole, Castagne, Noci, Susini, e Marasche goderanno l'esenzone della Decima per vinti Anni. Che se dopo scorsi tre Anni si rilevasse, che non ostante il benefico eccitamento suddetto qualcuno degl'Investiti a titolo di grazia, o di benemerenza, o di laudemio avesse negletto l'esecuzione de' predetti Impianti, non che l'attenzione di allevarli, giacché gli resta permesso di poter farlo anche a conto proprio indipendentemente dal Colono, caderà in pena di perdere quei Campi, ove costasse una tale omissione, o negligenza.

VIII. Che dall'attual Colonia, e lavoro delle Terre concessegli non possano gl'Investiti suddetti espellere quelle tali Famiglie Morlacche, in cui si verificasse l'azione di averle svegrate con propri sudori, o la convenienza di averle coltivate da molto tempo; ma locheè costasse negletta per incuria loro l'ordinata coltivazione, ed impiantazione, o defraudata maliziosamente la giusta contribuzione delle Dominicali, potrà essere impetrato dall'autorità della Carica l'ordine per espellerli a tempi debiti.

IX. Che li Coloni, e Lavoratori, per i quali non militasse l'azione, o la convenienza suespressa, ma fossero adventizi sulle Terre concesse agl'Investiti predetti, possano da questi, previe le debite avvertenze, essere congedati a proprio arbitrio, o sia per chiamare altri più attenti, & industriosi, o sia per assumer di farle correre a conto proprio, sempre per altro coll'oggetto di migliorare, & accrescere la Coltura della medesime.

X. Che siccome la qualità, e l'abbondanza dei Fondi del Territorio suddetto, possa in confronto delli pochi Coltivatori, che vi erano, ha fatto introdurre, che le porzioni Dominicali siano più ubertose di quelle del Contado di Zara, in cui abbondano la Popolazione mancavano le Terre; così aderendo alle costumanze, che quietamente già si eseguiscono da quei Ter-

ritoriali stabilimo, che le porzioni Dominicali corrano sulla pratica presente, cioè: Dal Prodotto delle Seminagioni si dovrà corrispondere o la metà o il terzo, o il quarto, secondo le reciproche Convenzioni, che tra l'Investito, & il Colono saranno stabilite sul fondamento della qualità del Fondo. Non sarà però lecito al Colono di metter mano a mietere, e tibiare senza previo avviso dell'Investito. Dal Prodotto dei Pradi si doverà corrispondere la metà, ne il Colono potrà metter mano a falzarli, senza previo avvertimento dell'Investito. Dal Prodotto delle Vigne piantate coll'aiuto degl'Investiti si doverà corrispondere il terzo, e senz'aiuto degl'Investiti, il Quarto; ne il Colono potrà metter mano alla Vendemmia senza il preventivo avvertimento dell'Investito. Li Coloni, che omettessero di praticare gl'avvertimenti suddetti, e che a proprio arbitrio ponessero mano a mietere, tibiare, sfalzare, e vendemmiare come sopra, saranno considerati defraudatori delle Dominicali, e come tali potranno restar espulsi dalla Colonia. Dal Prodotto delle Impiantagioni d'Olivivi, Mandole, Castagne, Noci, Susini, e Marasche fatte dai Coloni si dovrà corrispondere il quarto. E se tali Impiantagioni saranno fatte coll'aiuto degl'Investiti si dovrà corrispondergli il terzo. Preceder però dovrà a tempi debiti l'opportuna stima da farsi da due pratici di altre Ville, che saranno scelti uno dall'Investito, e l'altro dal Colono. Li Coloni che recredessero dal far le suddette stime alli tempi debiti saranno considerati defraudatori delle Dominicali, & incorreranno nelle pene sumentovate. Per il Prodotto de Moreri seguiranno tra l'Investito, & il Colono gl'annui Accordi secondo il beneplacito vicendevole, e giusto le regole comuni. Le suddette porzioni Dominicali si dovranno computare, previa sempre la escorporazione della Pubblica Decima, salvi gl'Indulti concessi per li Prodotti, e negl'Anni pre-nominati.

XI. Che occorrendo al alcuna Famiglia Morlacca dare in Colonia a Convillici qualche porzione delle Terre assegnategli, ritraer abbia la suddette Domenicali colle avvertenze, e Stime predette, ovvero quelle altre, che vicendevolmente accordassero fra di loro; E possa licenziare a tempi debiti il Colono qualunque volta volesse cambiarlo con altro più industrioso, o volesse riassumerne la coltivazione per conto proprio.

XII. Che se in vece di Colonia volessero le parti spontaneamente accordare Affittanze, ordiniamo, che debbano esser sempre stipulate in forma chiara, e legale per mano di Pubblico Nodaro, e coll'intervento almeno di due Testimoni maggiori di ogni eccezione, altrimenti siano considerate informi, e per conseguenza invalide. E perché nascer possono questioni, o per

la soddisfazione delle Dominicali, o per il pagamento degl'Affitti, sarà dovere del Possessore delle Pubbliche Terre rilasciare al Colono la Ricevuta di Anno in Anno, talché restando presso di questo un tal documento, non vada per equivoco giammai soggetto a eccedente, o bino pagamento.

XIII. Che nascendo divisioni di Famiglie Morlacche si dividano le Podvorize, le Vigne, & i Prati per Stirpes, e le rimanenti Terre per Capita.

XIV. Che delle Pubbliche Terre non si possano fare alienazioni, o disposizioni di forte ne per via di qualunque escogitato Contratto e neppure sotto pretesto de propri fattivi miglioramenti. Questi doveranno anzi restar sempre annessi al Fondo in beneficio della Famiglia Investita, o accomodata. Che perciò dichiarandosi nulla, & invalida ora per allora qualunque forte di Disposizione, e genere di Contratto, che venisse fatto di detti Beni, o miglioramenti, potrà ogni Maschio legittimo discendente dell'Investito ripristinarsi ex propria Persona nel possesso dell'Alienato, che sempre restar dovrà a beneficio comune della Famiglia, senza obbligo di restituire il Soldo, che per avventura fosse corso per prezzo dell'informe Contratto; intender dovendosi irreparabilmente perduto con tutti li miglioramenti, che sopra vi fossero stati aggiunti da chi contro il tenore del presente Divieto stipulato lo avesse. Al qual effetto resta proibito espressamente a Nodari, Parrochi, Cancellieri, e qualsivoglia Persona Pubblica lo stipular Disposizioni, ovvero Contratti come sopra vietati, in pena di Ducati 50 applicabili a beneficio delle Pubbliche Fabbriche.

XV. Che documentando la esperienza derivare un sommo danno a poveri Morlacchi per colpa di certe suggestioni, con che si allacciano in stravaganti contese nella materia delle Pubbliche Terre ad onta delle più chiare Costituzioni, che sulla medesima sono state deliberate dalla Potestà Pubblica, resta fermamente statuito, che li Ministri Cancellieri non debbano, ne possano ricevere Carte, o Compromessi, che pongano la materia medesima in controversia civile, o arbitraria dissonante dalle agrarie Costituzioni, o pure opposta alla Terminazione presente; in pena a detti Cancellieri (anche colla responsabilità per i suoi Assistenti) di Duc. 50, toties quoties, applicabili alle Pubbliche Fabbriche, da essergli elevata da questa Carica, oltre la restituzione delle spese, e refazione de danni fatti soffrire alle parti per motivo di tali informi, e disordinate contese.

XVI. Che delli Beni come sopra concessi non possa da chiunque venire appresa, o intenuata alcuna benché minima porzione per qualunque credito, causa, o pretesto, ferma la Pubblica volontà, che abbia a passare ne

Posterì Maschi legittimi tutto, ed imperturbabile il godimento, e l'usufrutto del Fondo, dei Miglioramenti, e de loro Prodotti.

XVII. Che siccome per Pubblica Deliberazione è prescritto, che al caso della estinzione della Linea Mascolina degl'Investiti, o in quello della Diserzione loro dal Pubblico Stato intender si devono devoluti ipso facto a nuova Pubblica disposizione li Fondi concessi, così resta dichiarato, che le Persone, verso cui l'autorità Pubblica susseguentemente li disponesse, saranno tenute di risarcire alle Femmine Eredi, e rispettivamente superstiti dell'ultimo Defonto, o Disertato Maschio l'importare a giusta legal Stima delle Fabbriche, Piantagioni fruttifere, e ragioni laboratorie, che si ritrovassero sulli Fondi medesimi: Dichiarazione questa, che tutelata dalla Pubblica Fede per maggior beneficio degl'amatissimi Sudditi, valerà ad animarli a versare di buona voglia l'industria, e sudori propri nella maggiore coltivazione.

XVIII. Che per frenare, e reprimere quel stravagante dannevole capriccio, il quale trasporta taluni de Morlacchi a danneggiare le nuove Impiantagioni, e Seminagioni appunto per non vedere innovata cosa alcuna, sebbene utile ad evidenza, statuimo, che li Danneggiatori delle Semine, de Prati, e degl'Impianti non solo soccombano a risarcire li danni dati col fondamento delle solite legali Stime; ma se in essi si scorgesse pravo pensiero contro il vantaggio comune, o macchinata malevolenza a detrimento privato, siano condannati alla Galera per diciotto Mesi, ne possano liberarsene, che col doppio risarcimento della parte danneggiata.

XIX. Che relativamente alle Leggi siano trattenuti gl'Animali Caprini solamente nelle Montagne grebanose, ne giammai condotti, & accolti nelle Tenute coltivate, pascolive, e boschive da Legne. E parimenti gl'Animali Porcini siano impediti dal vagare nelle Terre coltivate, e prative, ma solamente tenuti ne Boschi, e nelle Paludi, con facoltà a chiunque di poter impunemente ammazzarli, forché si trovassero ne suddetti luoghi vietati, e che l'Animale ucciso vada a beneficio dell'uccisore.

XX. Che essendo assegnato ad ogni Villa un competente tratto di Pubblico Terreno, o sia Gajo riservato appunto per Pastura de Bovini d'aratro ne Mesi consueti, resta perciò risolutamente proibito l'introdurvi ne' detti Mesi qualunque altro Animale a depascer l'Erbe in pena toties quoties, giusto la consuetudine osservata presentemente, di Lire cinque per ogni Animale grosso, e di Soldi quattro per ogni minuto, da esser applicata a beneficio del Comune della Villa.

XXI. Che nelli Gaii non si possa fare Svegro di forte, ne piantar Stani, ma si conservino totalmente per l'uso necessario, cui sono destinati, in pena ad ogni Contraffattore di Ducati cento applicabili alle Pubbliche Fabbriche, non che affittive ad arbitrio della Carica, Et il Capitano, e Giudice di ogni Villa averanno preciso debito d'impedire tali contraffazioni col darne parte alla Carica per gl'opportuni relativi compensi; anzi li detti Gaii doveranno esser circondati da Fossi, e dove questi non possono escavarsi, vi si dovranno ponere delle Masiere, che formino permanenti e visibili mete.

XXII. Che non vi sia, chi ardisca nelle rispettive Ville di fare, o tenere alcun Serraglio, ovvero Ogreda nelli Gaii, e nelli Pascoli, volontà Publica essendo, che li Gaii nelli Mesi permessi, e li Pascoli in ogni tempo non vadano convertiti in prò di pochi, ma servano a comodo di tutti li Villici relativamente alle Leggi nel proposito, e particolarmente alla provvida Terminazione Inquisitoriale primo Settembre 1750.

XXIII. Che meritando piena laude il costume delli Territoriali di Knin nel buon governo, cui tengono gl'Animali Bovini sì nell'Estate, risparmiandoli dal travagliare nelle ore fervide del mezzo giorno, come nell'Inverno per il ricovero ben adattato, per l'alimento opportuno, e per l'ordinata economia nel dispensarglielo per mezzo delle Grippie, restano eccitate tutte le Famiglie, che lavorano Pubbliche Terre a continuare nell'attenzione suddetta, e particolarmente in quella di raccogliere, e congregare ne tempi, e colli modi opportuni il Fieno, le Paglie, li Strami, & ogn'altro requisito, che servir possa di alimento a Bovini, & altri Animali nell'Inverno. Eccitandoli parimenti ad applicarsi di migliorare nella possibile grandezza la razza de Bovini per quelle utili conseguenze, che ogn'uno distingue.

XXIV. Che essendo del pari necessario il buon governo, e la moltiplicazione degl'Animali Lanuti, restano animati, & infervorati li benemeriti Morlacchi ad applicarvi la loro industria per ben ricoverarli nelle Giare, o Stani, e provvederli di Foraggio per l'Inverno, & accrescerne nella Primavera il possibile numero per le utili ridondanze di Latte, Formaggi, e Carne per alimento, di Lane per vestito, e del vivo Soldo, che dal Traffico si attrae con tanto loro vantaggio.

XXV. Che in aderenza alle multiplci Leggi nel proposito, e particolarmente della Terminazione Inquisitoriale 1749, 25 Marzo, e Proclama di questa Carica approvato dall'Eccellentissimo Senato, non si possa per spese di Processi, e Cavalcate, ne per risarcimento de privati Crediti fare alcuna esecuzione sopra Bovini d'Aratro, Stromenti d'Aratro, e Rurali, & Armi di

qualunque forte, in pena di nullità dell'esecuzione, e col debito a chi l'avesse praticata, o fatta praticare di risarcire ogni danno inferito.

XXVI. Che le Strade carreggiabili, o siano Progon, non che quelle di comunicazione vengano conservate nella stabilita loro larghezza, piuttosto ampliandole; e chiunque ardisse intersecarle, angustiarle, tagliarle, o ararle, caderà nella pena di Ducati cento, & altre afflittive ad arbitrio della Carica. E li Capitani, e giudici delle Ville sotto pena di perder l'impiego averanno l'obbligo d'impedire tali prevaricazioni, col darne anche parte alla Carica per li compensi, che occorressero.

XXVII. Che le Sorgenti, Pozzi, Bunar, & ogni Recipiente d'Acqua, siano in cadauna Villa conservati, e mondati annualmente per giovamento degl'Uomini, e necessario beneficio degl'Animali, & in quelle Campagne, per ove scorrono Fiumi, o Torrenti si eseguisca l'annua escavazione de Fossi, per impedire li pregiudizi delle Acque, al qual oggetto doveranno le Rive de suddetti Fiumi, e Torrenti essere conservate nette dai Cespugli, o altro, che causar potesse minorazione al corso, o imbonimento al Fono.

XXVIII. Che per l'osservanza della presente Agraria Costituzione nascendo fra Possessori, e Lavoratori di Pubbliche Terre qualche disparere, o contesa, debbano ricorrere personalmente alla Carica, la quale a tenore dell'Istruzioni dell'Eccellentissimo Senato non solo donerà prontissimo ascolto, ma rilascerà paratissimi gl'atti di competente Giustizia, accogliendo con carità le istanze particolarmente de poveri Morlacchi, e suffragandole speditamente colle provvidenze, che convenissero.

E le presenti avvalorate che siano dalla Regia Pubblica approvazione saranno pubblicate, & affisse ne' Luoghi soliti ad universale intelligenza, e notizia, e ne saranno diffusi gl'esemplari per ogni Villa del Territorio, onde vagliano di documento a tutti gl'Investiti, ed accomodati di Pubbliche Terre in esso. In quorum &c.

Zara li 25 Aprile 1756.

*Francesco Grimani Provveditor*⁴⁹

49 HR DAZ-6, Mape Grimani, f. 48. Apparato Critico: la presente trascrizione non è meramente diplomatica. Ci si è attenuti alla particolarità linguistica in parole come ad esempio Laudemio, Prencepe, Statuimo. Si è provveduto, però, all'aggiornamento ortografico di alcune espressioni come Diffesa, Necessarj, Ommettendo. Sono stati corretti gli accenti gravi in acuti (come ad esempio giacchè in giacché), sono state rispettate le elisioni dell'articolo determinativo maschile plurale "gli", nonché quelle della preposizione articolata "agli" (dinanzi a vocale) e sono stati eliminati i nessi consonantici "lgl" o "ngn". Anche la punteggiatura è stata aggiornata, mentre sono state lasciate invariate le virgole.

SAŽETAK: ZAKON GRIMANI: NAMETANJA PRAVIČNOG ZAKONA. GRIMANIJEVA LINJA. PROMJENJIVA GRANICA I ZBIVANJA KOJA SU JU ODREDILA U 18. STOLJEĆU - Tanki pojas dalmatinskog teritorija predstavljao je za Veneciju veliku investiciju ali je isto tako donosio i velike profite. Tuda su prolazili svi brodovi, svi putevi, svi ljudi i roba prema europskom tržištu, kako bi ga danas nazvali, odnosno u suprotnom pravcu prema Istoku. Stoga su mletački trgovci govorili mnogo jezika, izmislili su police osiguranja tereta, podvrgnuli Jadran uredbi o soli (*Ordo Salis*), ali su isto tako htjeli učiniti čvrstom i sigurnom svoju granicu. Kako bi to postigli morali su braniti svoja područja od stalnih upada Turaka i ne samo od njih. To je bio jedan od mnogobrojnih zadataka dalmatinskih providura, pogotovo kako bi se održalo veliko zanimanje za sredozemne rute nakon otkrića Amerike. Mlečani su se našli u položaju da brane ono što su do tada izgradili i zadrže područja kojima su dominirali. Udaljenost je, međutim, pogodovala onim stanovnicima koji su bili protiv mletačke dominacije, tako da je Republika morala pronaći nove oblike podčinjavanja. Jedan od njih je bio „agrarni“ zakon providura Francesca Grimanija koji je stupio na snagu sredinom 18. stoljeća. Njime se željelo postići da stanovništvo bude samostalno po pitanju opskrbe hranom, što bi bilo od pomoći državi jer ako narod nije gladan i može se sam brinuti o vlastitoj prehrani postaje snažno uporište na mletačkim posjedima na istočnoj obali Jadrana. U cijelom tom procesu primjene zakona veoma su važni bili vještaci koji su trebali izvršiti izmjeru katastarskih čestica radi određivanja međa. *Groma* je bila glavni instrument mletačkih mjeritelja koji su u izvršavanju svojeg posla dolazili u kontakt s ljudima, s njihovim problemima i životnim ambijentom. U izvještajima koje su mjeritelji upućivali providuru postoji čitav niz veoma korisnih elemenata za poznavanje i rekonstruiranje tadašnjeg vremena i povijesnih prilika kroz izravne priče stanovnika.

POVZETEK: GRIMANIJEV ZAKON: OBVEZUJOĆE DOLOČBE PRAVIČNEGA ZAKONA. GRIMANIJEVA ČRTA. SPREMENLJIVA MEJA IN DOGODKI, KI SO JO DOLOČILI V 18. STOLETJU - Ozemlje dalmatinskoga pasu je za Benetke predstavljalo ogromna vlaganja, a tudi prav toliko koristi. Tu mimo so plule vse ladje, vodile vse poti, potovali vsi ljudje in vse blago, ki je želelo priti na evropski trg, kot bi ga danes imenovali, v obratni smeri pa na vzhod. Zato beneški trgovci niso le govorili številnih jezikov, niso le uvedli ladijskih tovornih listov ali zavarovalnih polic in na Jadranskem morju uveljavili ureditev *Ordo Salis*, temveč so si prizadevali svoje meje ohraniti trdne in varne. Če so hoteli to zagotoviti, so morali svoja ozemlja braniti pred neprestanimi turškimi vpadi, in še marsikaj drugega. Med številnimi in različnimi nalogami, za katere so bili zadolženi beneški upravitelji, je bila predvsem ohranitev visoke ravni interesov in poti po Sredozemlju po odkritju Amerike. Benetke so bile primorane braniti tisto, kar so do tedaj ustvarile, in ohraniti tisto, nad čemer so doslej gospodovale. Vendar je šla razdalja v prid ljudstvom, ki niso bila naklonjena beneški oblasti. Tako je bilo potrebno najti druge načine za podreditev. Eden od teh je “kmetijski” zakon upravitelja Francesca Grimanija, ki je bil izdan v sredini 18. stoletja. Zagotavljanje samostojnosti ljudstev, kar se tiče preskrbe, je pomagalo državi, kajti če ljudje niso bili lačni in če so se lahko sami oskrbovali z živežem, je to lahko postal glavni adut na posestih

na drugi strani Jadranskega morja.

Nič manj pomembni niso bili izvedenci, zadolženi za merjenje parcel za natančno določitev meja. Uporabljali so zemljemersko napravo *groma*, *argimensores* pa so navezovali stike z ljudmi ter spoznavali njihove težave in razmere, v katerih so živeli. Poročila, ki so jih izvedenci nato predložili upravitelju, so vsebovala izredno koristne podatke za poznavanje in rekonstrukcijo časa in zgodovinskih okoliščin na podlagi neposrednih pripovedi prebivalcev.